

Novità fiscali del 26 marzo 2008: ecoincentivi per autoveicoli, chiarimenti ministeriali; limiti di utilizzo dei crediti d'imposta e indeducibilità degli interessi passivi

Publicato il 26 marzo 2008

Indice:

- 1) Nuovo modello Iva per il credito trimestrale**
- 2) Limiti di utilizzo dei crediti d'imposta e indeducibilità degli interessi passivi**
- 3) IVA-Registro - Acquisto di terreno edificabile: Trattamento fiscale**
- 4) Autoveicoli: Applicazione degli ecoincentivi: Chiarimenti ministeriali**
- 5) Case rurali: Ulteriore proroga per l'accatamento**
- 6) Brevi fiscali ed altre notizie**
- 7) Disciplina IVA delle prestazioni di servizi di telecomunicazione: Chiarimenti**

1) Approvato il nuovo modello Iva per credito trimestrale

Dal secondo trimestre scatta l'obbligo dell'invio telematico.

Pronta la nuova versione del modello Iva TR per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo

in compensazione del credito Iva trimestrale.

E' stato infatti pubblicato il 21/3/2008, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il provvedimento del direttore che definisce il nuovo modello, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Il modello dovrà essere utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relative al primo trimestre dell'anno d'imposta 2008, ovvero a partire dal 1/4/2008.

La nuova versione sostituisce la precedente approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 marzo 2007.

I soggetti tenuti all'utilizzo del nuovo modello

La platea dei soggetti tenuti alla presentazione del modello è costituita dai contribuenti che hanno realizzato, nel corso del trimestre, un'eccedenza d'imposta detraibile di importo superiore a 2.528,28 euro e che intendono chiedere, in tutto o in parte, il rimborso di questa eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi.

Dal secondo trimestre scatta l'obbligo dell'invio telematico

A partire dalle istanze relative al secondo trimestre 2008, sarà obbligatorio presentare il modello Iva TR esclusivamente in via telematica, come stabilito dal decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 marzo 2008.

Modalità e termini di presentazione

Il modello deve essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.

Limitatamente alle istanze relative al primo trimestre 2008, la presentazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente potrà avvenire direttamente, con rilascio di apposita ricevuta da parte dell'ufficio, o attraverso spedizione a mezzo raccomandata. In questo caso, il modello si considera presentato il giorno in cui viene consegnato all'ufficio postale.

Reperibilità

Il modello con le relative istruzioni sono disponibili gratuitamente in formato elettronico sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, o sul sito del ministero dell'Economia e delle Finanze, www.finanze.gov.it. In questo caso il modello può essere stampato in bianco e nero.

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 21/3/2008)

2) Limiti di utilizzo dei crediti d'imposta e indeducibilità degli interessi passivi

La Legge n. 244/2007 (Finanziaria per il 2008) ha introdotto, tra le altre, due particolari discipline che riguardano, rispettivamente, la limitazione nell'utilizzo dei crediti d'imposta indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e la indeducibilità degli interessi passivi.

A tal fine, vengono esaminate le correlazioni esistenti tra le due discipline, evidenziando immediatamente che gli effetti delle nuove norme sulla indeducibilità degli interessi passivi appaiono estremamente penalizzanti per i soggetti IRES beneficiari di crediti d'imposta il cui utilizzo risulti soggetto alle nuove limitazioni.

Indeducibilità degli interessi passivi e degli oneri finanziari

La legge Finanziaria 2008 ha modificato l'art. 96 del T.U.I.R., introducendo, di fatto, una nuova disciplina di deducibilità degli oneri finanziari per i soggetti IRES e prevedendone, in linea di massima, la deducibilità limitata al 30% del reddito operativo lordo.

In particolare, il nuovo comma 1 dell'art. 96 del T.U.I.R. prevede la deducibilità degli oneri finanziari e degli oneri assimilati fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati, mentre il successivo comma 3 prevede, per evitare eccessive penalizzazioni a carico dei contribuenti, che «nei confronti dei soggetti operanti con la Pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi».

In altri termini e semplificando la disciplina, gli interessi passivi da assumere per la determinazione della quota indeducibile sono quelli al netto degli interessi attivi e degli interessi attivi virtuali.

Sia gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari che gli interessi attivi ed i proventi finanziari, rilevanti ai fini dell'applicazione della nuova disciplina, sono quelli derivanti da contratti di

mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli simili e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria.

Interessi attivi su crediti d'imposta da rimborsare

Il riferimento, rinvenibile nel comma 3 citato, agli altri rapporti aventi causa finanziaria fa sicuramente comprendere in tale ambito anche eventuali crediti d'imposta chiesti a rimborso sui quali, fino all'avvenuto rimborso, maturano gli interessi previsti dalle relative discipline.

Al riguardo, si ricorda che tali interessi sono fiscalmente rilevanti ai sensi dell'art. 109, comma 1, del T.U.I.R. e devono essere rilevati per competenza nel bilancio di esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso.

Non pare possibile, infatti, nella maggior parte dei casi, applicare il criterio di cassa facendo riferimento o all'incertezza dell'esistenza o all'indeterminabilità obiettiva degli stessi.

In definitiva, la rilevazione per competenza degli interessi attivi maturandi sui crediti d'imposta chiesti a rimborso comporta una maggiore deducibilità degli interessi passivi e oneri finanziari.

Limitazioni all'utilizzo dei crediti d'imposta

Taluni crediti d'imposta non possono essere chiesti a rimborso, e pertanto non possono maturare interessi attivi, ma possono solo essere utilizzati mediante compensazione con le modalità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

In relazione alla concreta possibilità di utilizzo dei predetti crediti d'imposta, occorre rilevare che norme speciali possono essere intervenute a limitare tale diritto dei contribuenti.

In particolare, la disciplina previgente alla Finanziaria 2008 già prevede una norma di carattere generale e norme specifiche sono intervenute nel tempo per regolare particolari crediti d'imposta; a tali limitazioni si aggiunge ora una nuova limitazione di carattere generale e non

più specificamente rivolta ad una particolare tipologia di credito d'imposta.

Limite generale

L'art. 25 del D.Lgs. n. 241/1997, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che il limite dei crediti d'imposta e dei contributi che possono essere compensati è fissato attualmente in 516.456,90 euro per ciascun periodo d'imposta.

L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che il predetto limite non si applica ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni e incentivi fiscali compensabili tramite modello F24 in quanto l'importo complessivamente utilizzabile per tali crediti è predeterminato e già stanziato sui singoli capitoli di spesa delle amministrazioni competenti a riconoscere il beneficio.

Pertanto, il limite citato si applica solo in relazione ai crediti d'imposta, non chiesti a rimborso, per i quali si applicano le regole generali (IVA, imposte dirette, ecc.).

Nuova limite generale

L'art. 1, comma 53, della legge Finanziaria 2008 ha introdotto, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive delle varie agevolazioni, un nuovo limite di utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, compreso, quindi, il citato credito d'imposta per gli investimenti di cui all'art. 8 della legge n. 388/2000.

In particolare, è previsto che i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro, mentre l'eccedenza è riportata in avanti anche oltre il limite temporale previsto dalle singole leggi agevolative ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.

Al riguardo, la norma nulla prevede circa la decorrenza del nuovo limite e, precisamente, se lo stesso si deve applicare comunque ai crediti già maturati al 31 dicembre 2007, da indicare nel quadro RU di UNICO 2008 ovvero se il limite si applica solo ai crediti maturati a partire dal 1° gennaio 2008.

È probabile che l'interpretazione che sarà fornita dall'Agenzia delle Entrate vada nel senso di applicare il nuovo limite anche ai crediti maturati precedentemente al 1° gennaio 2008; in tal senso, infatti, dovrebbe essere interpretata la relazione tecnica che accompagnava il disegno di legge Finanziaria 2008 in cui si determina il recupero di gettito in relazione ai soggetti che, nel corso del 2006, hanno compensato crediti per importi superiori al nuovo limite di 250.000 euro.

il limite dovrebbe valere complessivamente per tutti i crediti indicati nel citato quadro della dichiarazione dei redditi; il testo letterale della norma fa propendere per tale interpretazione, maggiormente penalizzante per i beneficiari.

L'ultimo aspetto riguarda il riporto in avanti dell'eccedenza e il suo utilizzo già nei primi due anni successivi a quello in cui l'eccedenza sorge; la norma, infatti, prevede il riporto dell'eccedenza ma non chiarisce sull'utilizzo di tale eccedenza.

Al riguardo, dovrebbe risultare pacifico che l'eventuale riporto dell'eccedenza da un anno all'altro non può che comportarne anche l'utilizzo, sempre nei limiti di 250.000 euro, in ciascuno dei periodi di riporto.

Pertanto, ad esempio, ove così fosse confermato, un credito d'imposta di 1,5 milioni di euro, indicato nel quadro RU di UNICO 2008 e compensabile dal 1° gennaio 2008, può essere compensato per 250.000 euro nel 2008, per 250.000 euro negli anni 2009 e 2010 e per il residuo (750.000 euro) nel 2011.

Deroghe al nuovo limite

La norma ha introdotto talune deroghe al limite massimo di utilizzo, dirette a ridurre l'ambito soggettivo di applicazione della stessa.

In particolare, il citato comma 53 esclude dal limite di utilizzo il credito d'imposta concesso alle imprese per le spese per investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo di cui all'art. 1, comma 280, della legge Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), in considerazione dell'importanza che tali investimenti assumono per lo sviluppo del Paese.

Inoltre, sempre il citato comma 53 esclude dal limite massimo di utilizzo il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art. 1, comma 271, della stessa Finanziaria 2007; tale ultima deroga, però, si applica solo a partire dal 2010.

Il successivo comma 54 prevede altre fattispecie di deroghe, subordinate, comunque, all'autorizzazione comunitaria e nei limiti delle maggiori risorse previste da un apposito capitolo di spesa; in particolare, è previsto che il limite non si applica alle imprese, impegnate in processi di ricerca e sviluppo (la condizione deve essere provata mediante presentazione di apposita istanza preventiva), ubicate nelle aree svantaggiate del solo Mezzogiorno, con un fatturato annuo non superiore a 5 milioni di euro:

- che siano beneficiarie delle disposizioni agevolative in materia di aggregazione aziendale di cui ai commi 242 e 249 della legge Finanziaria 2007, le cui azioni, dal 2007,

siano quotate in un mercato regolamentato.

Il problema aperto: Correlazione tra limiti e indeducibilità

Esiste una evidente correlazione tra la nuova disciplina del limite massimo di utilizzo dei crediti d'imposta e la nuova disciplina sulla indeducibilità degli interessi passivi e oneri finanziari, e cioè che il mancato utilizzo nel periodo d'imposta delle eccedenze che vengono a formarsi nel rispetto del limite massimo di 250.000 euro in ogni caso incide (o potrebbe incidere) sulla misura degli oneri finanziari sostenuti dall'impresa.

In altri termini, al danno rappresentato dall'introduzione del limite di 250.000 euro, si potrebbe aggiungere anche l'indeducibilità degli interessi passivi sostenuti per far fronte alla mancata possibilità di utilizzare in compensazione un credito vantato nei confronti dell'Erario.

(Guido Berardo e Vito Dulcamare, in Corriere Tributario n. 13/2008)

3) IVA-Registro - Acquisto di terreno edificabile: Trattamento fiscale

La cessione di un terreno edificabile da parte di una fondazione ONLUS sconta l'IVA se il terreno oggetto di vendita viene utilizzato nell'esercizio dell'attività di impresa agricola svolta in via accessoria dalla fondazione.

In caso di cessione da parte di un'impresa familiare, l'IVA risulta applicabile solo con riferimento alla quota di terreno appartenente al soggetto con qualifica di imprenditore; per le quote di proprietà del terreno appartenenti agli altri familiari che non rivestono la qualifica di imprenditore, la cessione è assoggettata ad imposta proporzionale di registro.

(Risoluzione Agenzia delle Entrate 20/03/2008, n. 106/E, in Ipsoa marzo 2008)

4) Applicazione degli ecoincentivi: Chiarimenti ministeriali

Il Ministero dell'Economia e Finanze ha fornito chiarimenti sull'applicazione delle norme riguardanti gli ecoincentivi previsti dall'art. 29 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Incentivo collegato alla rottamazione dei veicoli ad uso promiscuo

Solo ai fini dell'acquisto di autocaravan occorre la rottamazione di un veicolo con la medesima classificazione, cioè un veicolo di cui all'art. 54, comma 1, lett. m), del Codice della Strada.

Infatti, tali autoveicoli presentano caratteristiche peculiari che non li rendono assimilabili, per tipologia, ad altri veicoli, giacché, per la speciale carrozzeria e permanente attrezzatura, risultano destinati al trasporto ed all'alloggio di persone, rivolti un uso essenzialmente privato.

Al contrario i veicoli di cui alle lettere d) - *autocarri* -, f) - *autoveicoli adibiti a trasporti specifici* - e g) - *autoveicoli ad uso speciale* -, di cui al comma 1 dell'art. 54 del Codice della Strada, sono, invece, sostituibili reciprocamente e godono delle previste agevolazioni, nel rispetto del limite di massa massima pari a 35 quintali.

Peraltro, la norma prevede la possibilità di godere dell'incentivo statale demolendo un veicolo di cui alle lettere c), d), f), g) ed m), del comma 1 dell'art. 54 del Codice della Strada, acquistando un veicolo della stessa tipologia ed entro il limite di massa massima di 35 quintali.

Tale previsione, per i veicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 54 del Codice della Strada, implica necessariamente la sostituzione con un autoveicolo avente differente classificazione ad opera della stessa norma.

Beneficio da riconoscere

Sono stati forniti anche chiarimenti sul beneficio da riconoscere ai sensi del citato art. 29, comma 4, del D.L. n. 248/2007, il quale prevede due differenti importi per gli incentivi all'acquisto.

A tal fine, l'ammontare del contributo dipende esclusivamente dalla massa del veicolo da acquistare, essendo irrilevante quella del veicolo avviato alla demolizione.

Acquisto di veicoli

Nonostante la norma agevolativa faccia esclusivo riferimento all'acquisto dei soli veicoli "euro 4", essa si intende applicabile anche per l'acquisto di autoveicoli "euro 5", giacché lo spirito della disposizione in commento, nel caso specifico, è senz'altro quello di favorire l'acquisto dei veicoli meno inquinanti, tra i quali, a maggior ragione, sono compresi gli "euro 5".

Veicolo intestato ad un soggetto defunto, di cointestazione del veicolo da avviare alla demolizione, nonché alla possibilità di riconoscere gli ecoincentivi ai soggetti che abbiano proceduto alla rottamazione di un autoveicolo in epoca anteriore all'acquisto

Viene confermato quanto sostenuto nella nota prot. n.1376-2007/DPF/UFF del 13 febbraio 2007, giacchè, come peraltro affermato nella risoluzione n. 7/ DPF del 6 marzo 2008.

Tuttavia, sono fatte alcune precisazioni al fine di verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la concessione dei benefici, in considerazione della successione temporale delle normative.

In primo luogo, con riferimento alla questione dell'intestazione del veicolo da rottamare in capo ad un soggetto deceduto, viene chiarito che, ai fini del godimento dell'incentivo, non costituisce elemento ostativo l'apertura della successione in epoca antecedente alla data del 1° gennaio 2008.

Quanto al caso della rottamazione avvenuta in epoca precedente all'acquisto, viene ritenuto possibile godere dei benefici qualora tale demolizione abbia avuto luogo nel periodo di vigenza delle norme agevolative, cioè a partire dalla data del 3 ottobre 2006, fermo restando l'obbligo in capo al soggetto acquirente della consegna al concessionario del certificato di avvenuta rottamazione.

Al riguardo l'incentivo applicabile dipende esclusivamente dalla data del contratto di acquisto dell'autoveicolo.

Sono stati, inoltre, chiesti chiarimenti riguardo ai requisiti necessari ai fini del godimento dei benefici previsti dalla nuova normativa ed in particolare all'**ammissibilità dell'incentivo in caso di rottamazione di un veicolo di categoria "euro 2" che risulti immatricolato originariamente all'estero in epoca anteriore al 1° gennaio 1997** e successivamente a tale data, reimmatricolato in Italia.

In proposito, viene ritenuto che possa considerarsi rispettato il disposto dell'art. 29, comma

3, della norma in oggetto, nel caso in cui la data di prima immatricolazione, che deve risultare

dalla carta di circolazione, sia anteriore al 1° gennaio 1997, in ossequio alle finalità della legge, volta a favorire l'eliminazione dei veicoli più vetusti e maggiormente inquinanti ed in considerazione del fatto che, un'eventuale interpretazione contraria darebbe luogo ad un'ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe.

Recupero dell'importo erogato

È stata, inoltre, posta un'ulteriore problematica circa la possibilità per i concessionari di autocaravan di recuperare l'importo erogato quale incentivo, nel caso in cui non sia presente in Italia la casa costruttrice e/o importatrice dei veicoli acquistati.

Infatti, la procedura di cui al comma 231 della citata legge n. 296 del 2006, applicabile anche per i nuovi ecoincentivi, come disposto dall'art. 29, comma 6, del d.l. n. 248 del 2007, stabilisce che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e lo recuperano quale credito di imposta.

Anche il venditore dei veicoli in questione, analogamente a quanto disposto per i rivenditori di motocicli, può usufruire direttamente del credito di imposta al fine di recuperare l'importo del contributo erogato al cliente.

Infine, la legge n. 31 del 2008 di conversione del D.l. n. 248 del 2007, ha modificato il regime dei benefici spettanti per l'acquisto dei motocicli rispetto a quello previsto nello stesso decreto legge.

In particolare, la legge di conversione ha stabilito che le predette disposizioni restano efficaci fino al 29 febbraio 2008 e che, a partire dalla data della sua entrata in vigore, ovvero **dal 1° marzo e fino al 31 dicembre 2008**, in caso di acquisto di un **motociclo nuovo** avente cilindrata fino a 400 centimetri cubici di cilindrata di categoria "euro 3", con contestuale sostituzione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria "euro 0", realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, **sono concessi un contributo di euro 300 e l'esenzione dalle tasse automobilistiche per una annualità.**

La legge n. 31 del 2008, stabilisce, inoltre, che il costo della rottamazione è posto a carico del

bilancio dello Stato nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo e di 30 euro per ciascun ciclomotore, secondo le modalità e nel rispetto di quanto disposto dal comma 236 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006.

Risulta, dunque, ristretto l'ambito dei veicoli che possono fruire del beneficio, in quanto **la norma agevolativa non trova applicazione ai motocicli aventi cilindrata superiore a 400 centimetri cubici.**

Pertanto, **il momento discriminante al fine di individuare la normativa applicabile è costituito dalla data di acquisto del motociclo.**

I motocicli acquistati, al fine di superare gli eventuali ritardi tecnici che possono verificarsi sia nella consegna del veicolo che nella relativa immatricolazione, possono essere immatricolati sino alla data del 31 marzo 2009, mentre, relativamente alla data ultima per effettuare la rottamazione del vecchio motociclo o ciclomotore essa dovrà essere determinata esclusivamente sommando i quindici giorni, alla data di consegna del veicolo nuovo.

Infine, viene chiarito che per verificare la categoria "euro" di appartenenza del ciclomotore o del motociclo avviato alla demolizione, allo scopo di escludere dal campo di applicazione delle agevolazioni quelli appartenenti alla categoria "euro 1" e successive, il **concessionario deve attentamente verificare** che sul certificato di idoneità tecnica o sul certificato di circolazione di questi, non vi sia alcuna sigla di riferimento alle direttive comunitarie e, conseguentemente, rientri nella categoria "euro 0".

(Ministero dell'Economia e delle Finanze dipartimento per le politiche fiscali ufficio federalismo fiscale, Prot. n. 4991-2008/DPF/UFF, risoluzione N. 8 /DPF del 21/3/2008)

5) Case rurali: Ulteriore proroga per l'accatastamento

I contribuenti avranno più tempo a disposizione per effettuare l'accatastamento dei fabbricati rurali che hanno perduto il requisito della ruralità. Infatti la scadenza di 90 giorni decorrente dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale avvenuta il 28 dicembre del 2007 è stata prorogata a sette mesi.

Pertanto la **nuova scadenza è costituita dal 28 luglio 2008.**

Lo slittamento del termine è stato disposto dall'art. 26-bis del D.L. n. 248/2007, cosiddetto milleproroghe convertito in legge.

(Chiara Fiorini, Gian Paolo Tosoni in Il Sole 24 Ore del 25/3/2008)

6) Brevi fiscali ed altre notizie

- Processo tributario: Ammesse le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale

Nel **processo tributario**, è riconosciuto al contribuente il potere di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, per la tutela del diritto di difesa.

Lo ha affermato la CTP di Lecce, recependo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11221/2007.

(Commissione tributaria provinciale Lecce, Sentenza, Sez. I, 29/02/2008, n. 771, in Ipsoa del 25/3/2008)

- Rimborsi tributari: Istanza del contribuente riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate: non basta per richiedere il decreto ingiuntivo al G.O.

“Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato che non spettava al tribunale ordinario il potere di concedere il decreto ingiuntivo nei riguardi dell’Agenzia delle Entrate ed ha disposto la prosecuzione della controversia davanti alla Commissione tributaria.

Il principio enunciato dalle Su civili è il seguente:

“in tema di giurisdizione e con riguardo alle controversie sui rimborsi d’imposta, le vertenze relative al rifiuto di eseguire i rimborsi di tributi che implicano la risoluzione di questioni tributarie sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie; sono invece attribuite alla giurisdizione ordinaria le controversie che insorgono in relazione al pagamento di tributi il cui diritto sia riconosciuto incondizionatamente dall’amministrazione debitrice, senza che vi sia necessità di risolvere una questione di carattere tributario” (in applicazione di tale principio, le Sezioni unite della S.C., hanno affermato la sussistenza della giurisdizione tributaria in un caso in cui l’Agenzia delle Entrate competente aveva riconosciuto il diritto al rimborso nei confronti di una società di persone ma aveva anche comunicato la propria intenzione di non procedere alla restituzione della somma richiesta, a causa di alcuni carichi pendenti per uno dei soci della stessa società; la S.C., pertanto, ha dichiarato che non spettava al tribunale ordinario il potere concedere il decreto ingiuntivo nei riguardi dell’Agenzia delle Entrate ed ha disposto la prosecuzione della controversia davanti alla Commissione tributaria). “

In precedenza:

a) Sez. U, Ordinanza n. 14331 del 2005: le controversie relative al rifiuto di rimborso di tributi

*(nella specie, l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni - ICIAP) compresi tra quelli elencati nell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo originario, applicabile nella fattispecie "ratione temporis") sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, fatta eccezione per il solo caso in cui l'ente impositore abbia riconosciuto formalmente il diritto del contribuente al rimborso, sì che la controversia non riguarda più la risoluzione di una questione tributaria, ma un mero indebito oggettivo di diritto comune. Nè, in assenza di detto riconoscimento, può invocarsi una tutela del giudice ordinario avverso il rifiuto dell'ente impositore ad ottemperare alla sentenza non definitiva del giudice tributario che abbia accertato la non debenza del tributo versato, allegando che contro tale atto - non compreso nell'elenco degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 - non sarebbe apprestata alcuna tutela nel **processo tributario**: la limitazione della tutela esecutiva o mediante ottemperanza alle sole sentenze del giudice tributario passate in giudicato, prevista dagli artt. 69 e 70 del medesimo d.lgs., non implica, infatti, che debba esistere una tutela residuale del giudice ordinario riguardo alle sentenze non definitive, in presenza delle quali deve sempre esperirsi, dunque, il procedimento di rimborso, contro il cui rifiuto è ammessa soltanto l'impugnativa dinanzi alle commissioni tributarie.*

b) Sez. U, Ordinanza n. 10725 del 2002: qualora l'Amministrazione finanziaria abbia formalmente riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso delle imposte e la quantificazione della somma dovuta, sì che non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il "quantum" del rimborso o la procedura con la quale lo stesso deve essere effettuato, non ricorrono i presupposti di applicabilità della riserva alla giurisdizione tributaria, di cui all'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente esperibilità, da parte del contribuente, dell'ordinaria azione di ripetizione d'indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. e devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario".

(Cassazione civile Ordinanza, Sez. SS.UU., 05/03/2008, n. 5902, Francesco Antonio Genovese, Magistrato, in Ipsa del 25/3/2008)

- Concessioni demaniali marittime: Aggiornate le misure dei canoni annui per il 2008

Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate

- per l'anno 2008 - applicando l'aumento del 2,55% alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2007.

(D.M. 27/11/2007, G.U. 22/03/2008, n. 70 - Ministero dei Trasporti, in Ipsoa del 25/3/2008)

- Agevolazioni: Enti privati che svolgono attività di ricerca: criteri e modalità di concessione di contributi

Con regolamento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Università e della ricerca ha definito criteri e modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca.

(D.M. 08/02/2008, n. 44, G.U. 21/03/2008, n. 69 - Ministero dell'Università e della ricerca, in Ipsoa del 25/3/2008)

- Dichiarazioni 2008: La riduzione del cuneo fiscale nel modello Irap

Deducibili, per ogni dipendente a tempo indeterminato, un importo forfetario e i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro

Nel modello Irap 2008 sono previsti specifici righi per l'indicazione delle nuove deduzioni che rientrano nella riduzione del cuneo fiscale e che sono state introdotte dai commi 266, 267 e 268 della legge finanziaria n. 296 del 2007.

La deduzione forfetaria, prevista dalle disposizioni di cui ai numeri 2 e 3 della lettera a) del comma 11 del Dlgs 446/1997, presenta le seguenti caratteristiche:

- consiste nella possibilità di dedurre dalla base imponibile Irap un importo di 5mila euro per ogni dipendente a tempo indeterminato. L'importo può essere aumentato fino a 10mila euro in caso di assunzioni effettuate nelle regioni del Sud e, precisamente, in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

- sono escluse dalla fruizione di tale deduzione le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti; per tali imprese occorre precisare che:

- nell'ipotesi in cui svolgano, oltre all'esercizio delle attività regolamentate, anche altre attività liberalizzate, potranno fruire delle nuove deduzioni solo relativamente al costo del fattore lavoro impiegato in queste ultime

- in caso di dipendenti impiegati promiscuamente sia nelle attività regolamentate sia nelle attività liberalizzate, sarà possibile fruire delle nuove agevolazioni in misura proporzionalmente corrispondente al rapporto tra i ricavi e proventi derivanti dall'attività liberalizzata e l'ammontare complessivo dei ricavi e proventi conseguiti.

Sia la deduzione forfetaria di base, sia quella maggiorata, vanno raggugliate:

- in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, in quanto le deduzioni spettano su base annua

- nel caso in cui i lavoratori non siano impiegati per l'intero periodo d'imposta. In tale ipotesi, vanno considerati gli effettivi giorni di calendario in cui i medesimi fanno parte della forza lavoro

- nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, compreso quello di tipo verticale e di tipo misto. In tale ipotesi, le deduzioni vanno ridotte in misura proporzionale

tenendo conto dei giorni che intercorrono tra il 1° febbraio 2007 e il giorno di chiusura del periodo d'imposta, in quanto per i giorni compresi nell'arco temporale che va dal 1° febbraio 2007 alla data del 30 giugno 2007, le deduzioni spettano nella misura del 50%, mentre a decorrere dal mese di luglio spettano per il loro intero ammontare

- per gli enti non **commerciali** la deduzione forfetaria spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'attività commerciale e, in caso di dipendenti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in quella commerciale, l'importo delle deduzioni spettanti va ridotto dell'importo forfetariamente imputabile all'attività istituzionale determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività istituzionale rilevanti ai fini Irap e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Con particolare riferimento alla deduzione maggiorata di 10mila euro, occorre precisare che l'"ulteriore" deduzione di 5mila euro rispetto alla deduzione "base" (sempre di 5mila euro):

- non spetta, oltre che ai soggetti sopra citati, anche alle banche, agli altri enti finanziari e alle imprese di assicurazione

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

